

prot 29531 del 17/11/10



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di AVELLINO
Servizio Politiche del Lavoro
Unità Operativa Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro
via Circumvallazione- Galleria Ciardiello - 83100 AVELLINO -
tel. 0825 / 2881 - fax 0825/ 38885

LETTERA CIRCOLARE N. DEL

Al sig. Prefetto
Alle OO. SS. ed alle Associazioni Datoriali
All'Ordine dei Consulenti del Lavoro
All'Ordine dei Dottori Commercialisti
All'Ordine dei Ragionieri
All'Ordine degli Avvocati
Avellino , Ariano Irpino , Sant'Angelo dei Lombardi
Agli Organi d' Informazione

OGGETTO : Prime indicazioni sull'applicazione della legge n. 183 del 04\11\ 2010 (S.O. n. 243 alla G.U. 262 del 09/11/2010) concernenti modifiche agli articoli 410 e ss c.p.c. - Tentativo facoltativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. -

Si rende noto che - a seguito delle modifiche apportate dall'art. 31 della legge n. 183\ 2010 all'art. 410 c.p.c. - **il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. , ivi comprese quelle nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni , diviene facoltativo a decorrere dal 24\11\2010 -**

Si ritiene opportuno evidenziare le modifiche più rilevanti in materia di conciliazione conseguenti alla entrata in vigore di detta legge , con preghiera per la Prefettura in indirizzo di divulgare i contenuti della presente a tutte le PP.AA. ed Enti ricompresi nell'ambito territoriale di questa Provincia .

Si segnala , in primo luogo , che anche per le controversie di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tale tentativo **facoltativo** di conciliazione deve essere proposto alla Commissione Provinciale di Conciliazione -

Il comma 9 del citato art. 31 , infatti , abroga gli articoli 65 e 66 del D.L.vo 165\ 2001 - concernenti la procedura di conciliazione delle controversie di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la costituzione del Collegio di conciliazione - e stabilisce che la procedura dell'art. 410 c.p.c . si applica anche a dette controversie -

Si sottolinea in particolare che la modulistica finora utilizzata per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione , nel settore privato ed in quello pubblico , non sarà più utile ai fini della proposizione del tentativo facoltativo di conciliazione in quanto l'art. 410 c.p.c. viene radicalmente modificato -

Le modifiche dell'art. 410 c.p.c. , alla luce della legge n.183\10 , più rilevanti al riguardo sono le seguenti :

- Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 **può** promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 c.p.c .

- La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. **Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.**

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto ; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto ;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

In particolare la nuova procedura di conciliazione prevede che :

- la richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione deve essere inoltrata dall'istante, con le modalità previste dall'art. 410 c.p.c., sia alla Commissione Provinciale di Conciliazione territorialmente competente sia alla controparte ;

- la convocazione delle parti ai fini del tentativo di conciliazione è subordinata alla adesione, secondo le modalità previste dall'art. 410 c.p.c., della controparte alla procedura di conciliazione

Per la individuazione della Commissione territorialmente competente occorre fare riferimento ai criteri previsti dall'art. 413 del c.p.c. (commi 2 e 3 per il lavoro subordinato; comma 4 per i rapporti di lavoro rientranti nell'area della c.d. parasubordinazione; comma 5 per le controversie di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) -

Da quanto sopra risulta evidente che le richieste di conciliazione e le memorie di adesione alla procedura vanno effettuate nel rispetto del dettato normativo (quanto ai contenuti, alle forme, alle procedure etc..) -

Eventuali carenze delle richieste di conciliazione e/o delle memorie di adesione alla procedura possono determinare, ad esempio: la mancata adesione della controparte, richieste di integrazione o di riformulazione delle istanze o delle memorie di adesione etc.

La Commissione Provinciale di Conciliazione, tra l'altro, ai fini della formulazione della proposta di bonaria definizione della controversia, prevista dall'art. 411 c.p.c., nella nuova formulazione, deve essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza della fattispecie per la quale si propone la conciliazione -

Ciò anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 412 c.p.c. - come novellato dalla Legge 183\2010 - in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione di Conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia .

Si sottolinea che non si applicano le disposizioni dell'art. 410 c.p.c. nel caso in cui le parti intendono ratificare innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione un accordo già raggiunto : in detta ipotesi la convocazione verrà effettuata a seguito di richiesta congiunta degli interessati contenente l'oggetto della conciliazione ed i dati necessari per la convocazione

Si rappresenta - infine - che non risultano modificate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c. relativamente alla procedura di deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro delle conciliazioni in sede sindacale : a detti tentativi di conciliazione, come espressamente stabilito dall'art. 411, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410 .

La presente è trasmessa anche agli organi d'informazione con preghiera di pubblicazione per più giorni -



IL DIRETTORE
(dr. Gianpaolo Paoletti)

